



Comune di Treviglio

STATUTO COMUNALE

- Testo approvato con delib. del C. C. n. 43 del 14 giugno 1991.
- Modificato con delib. del C. C. n. 8 del 17 settembre 1993.
- Modificato con delib. del C. C. n. 17 del 19 ottobre 1993.
- Modificato con delib. del C. C. n. 16 del 5 maggio 1994.
- Modificato con delib. del C. C. n. 11 del 23 febbraio 2000 – adeguamenti normativi.
- Modificato con delib. del C. C. n. 78 del 5 dicembre 2001, n.84 del 20 dicembre 2001 e n. 6 del 29 gennaio 2002.
- Modificato con delib. del C. C. n. 40 del 13 giugno 2002.
- Modificato con delib. del C. C. n. 33 del 31 marzo 2003.
- Modificato con delib. del C. C. n. 22 del 28 febbraio 2008.

39. REFERENDUM CONSULTIVO

- 39.1 I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su decisione del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno il 5% dei cittadini elettori. La raccolta delle firme, autenticate secondo tutte le forme previste dalla legge, anche con riferimento all'Ordinamento degli Enti Locali, deve avvenire nel termine di tre mesi dalla data di pronunciamento sull'ammissibilità del quesito referendario. Al fine della raccolta delle firme, l'Amministrazione Comunale, d'intesa con i promotori, predispone misure idonee atte a consentire la raccolta delle firme stesse.
- 39.2 I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. La loro ammissibilità viene sottoposta al giudizio di una commissione così costituita:
- un consigliere comunale di maggioranza
 - un consigliere comunale di minoranza
 - il Difensore Civico
 - il Segretario Generale del Comune con funzioni di Presidente

Partecipa senza diritto di voto un rappresentante del Comitato promotore.

- 39.3 La commissione si esprime in merito all'ammissibilità entro trenta giorni dalla data di presentazione e comunique prima di dar corso alla raccolta delle firme di adesione da parte del comitato promotore. Qualora la commissione dovesse ritenere la proposta inammissibile, dovrà darne comunicazione al comitato promotore. Contro l'inammissibilità è ammesso ricorso al Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.
- 39.4 I referendum consultivi possono riguardare anche una consultazione parziale che deve essere specificata in sede di presentazione del quesito referendario, al fine di ottenere il parere di ammissibilità. Nel caso che gli argomenti proposti riguardino tematiche inerenti il mondo giovanile, alla consultazione partecipano anche i cittadini che abbiano compiuto i sedici anni di età.
- 39.5 La validità della consultazione si ha allorché alla stessa abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto.
- 39.6 Non sono proponibili referendum in materia tributaria e di bilancio.
- 39.7 Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 39.8 Il risultato della consultazione referendaria deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale che si esprime in merito ai risultati della stessa.